

**COMUNE DI GABICCE MARE**  
**PROVINCIA DI PESARO E URBINO**

**REGOLAMENTO PER LE OCCUPAZIONI DI SPAZI ED AREE  
PUBBLICHE E PER L'APPLICAZIONE DELLA RELATIVA TASSA**

Approvato con Delibera di Consiglio n. 48 del 23/04/94, modificato con Delibere di Consiglio n. 47 del 5/06/1995, n. 23 del 19/02/1996 e n. 5 del 28/01/1999.

## **PARTE 1^ - REGOLAMENTO**

### **REGOLAMENTO PER LE OCCUPAZIONI DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE E PER L'APPLICAZIONE DELLA RELATIVA TASSA**

#### **CAPO I**

##### **Art. 1**

(Occupazioni di suolo e spazio pubblico)

Per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche nel territorio del Comune di Gabicce Mare si osservano le norme del presente Regolamento.

Quando nel presente Regolamento sono usate le espressioni “suolo pubblico” e “spazio pubblico” si intendono i luoghi ed il suolo di dominio pubblico appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune e quelli di proprietà privata soggetti a servitù di pubblico passaggio costituita nei modi e termini di legge, quali le strade, le piazze, i corsi, i pubblici mercati, i portici, i parchi, i giardini, nonché le strade vicinali ecc. .

##### **Art. 2**

(Modalità per le autorizzazioni e concessioni di occupazione)

E' fatto divieto di occupare il suolo pubblico nonché lo spazio ad esso sovrastante o sottostante senza specifica autorizzazione o concessione comunale rilasciata su richiesta dell'interessato.

La concessione o autorizzazione si intende accordata per le occupazioni occasionali di cui all'art.25, a seguito di richiesta scritta alla Polizia Municipale da presentarsi almeno dieci giorni prima dell'occupazione, per la verifica del rispetto del Codice della Strada e per le prescrizioni del caso.

Ogni richiesta dovrà essere corredata dal visto degli Uffici Comunali competenti in relazione al tipo di occupazione.

Per le occupazioni di pronto intervento ed urgenze atte a scongiurare pericoli, si deve dare immediata comunicazione alla Polizia Municipale nei modi di cui al successivo art. 3.

L'autorizzazione è richiesta anche per l'allestimento dei banchi finalizzati alla raccolta delle firme<sup>1</sup>.

Le concessioni o autorizzazioni d'occupazione sono subordinate all'osservanza della normativa vigente e alle ordinanze emesse in materia. Le stesse sono sempre revocabili ai sensi del successivo art.19.

##### **Art. 3**

(Occupazioni d'urgenza)

Per far fronte a situazioni di emergenza o quando si tratti di provvedere all'esecuzione di lavori che non consentono alcun indugio, l'occupazione puo' essere effettuata

---

<sup>1</sup> Modificato con D. C. n. 47 del 05/06/1995.

dall'interessato prima di aver conseguito il formale provvedimento autorizzativo o concessorio, che verterà rilasciato a sanatoria.

La richiesta dovrà essere redatta in conformità a quanto previsto dal successivo art. 4.

Oltre alla presentazione della domanda intesa ad ottenere l'autorizzazione o la concessione in sanatoria, l'interessato ha l'obbligo di dare immediata comunicazione dell'avvenuta occupazione alla Polizia Municipale via fax o con telegramma.

Per quanto concerne le misure da adottare per la circolazione si fa rinvio a quanto disposto al riguardo dal Codice della Strada e suo Regolamento di esecuzione e di attuazione.

#### **Art. 4**

(Domanda di occupazione)

1 - Chiunque intenda occupare, nel territorio comunale, anche temporaneamente, spazi in superficie, sovrastanti o sottostanti al suolo pubblico, oppure aree private soggette a servitù di pubblico passaggio, deve farne apposita domanda al Comune redatta in carta legale. In caso di trasmissione tramite il Servizio Postale, la data di ricevimento, ai fini della decorrenza del termine del procedimento, è quella risultante dal timbro datario apposto all'arrivo.

2 - La domanda deve contenere:

a) l'indicazione delle generalità, della residenza o domicilio legale ed il codice fiscale del richiedente;

b) l'ubicazione esatta del tratto di area che si chiede di occupare, a mezzo di planimetrie di scala adeguata con le misure della superficie da occupare, della strada, di altre aree pubbliche e di eventuali manufatti di riferimento; stralci di cartografie ufficiali (volo, PRG, ecc...) ed eventuali fotografie del sito;

c) l'oggetto dell'occupazione, la durata, i motivi a fondamento della stessa, la descrizione delle opere che si intendono eseguire, le modalità d'uso;

d) l'impegno a sostenere tutte le spese di sopralluogo e di istruttoria e di costituire adeguato deposito cauzionale.

3 - Nei casi di occupazione con manufatti, la domanda deve essere corredata anche dalla relativa documentazione tecnica e amministrativa; comunque il richiedente è tenuto a produrre tutti i documenti ed a fornire tutti i dati ritenuti necessari ai fini dell'esame della domanda.

#### **Art. 5**

(Pronuncia sulla domanda)

Per l'istruttoria e per la definizione, le domande sono assegnate al competente Ufficio Comunale.

All'atto della presentazione della domanda o successivamente mediante comunicazione personale indirizzata ai soggetti indicati all'art. 7 della Legge 241/1990, viene reso noto l'avvio del procedimento, l'unità organizzativa ed il nome del responsabile del procedimento.

Salvo quanto disposto da leggi specifiche e fino all'entrata in vigore del Regolamento sul procedimento, sulla domanda diretta ad ottenere la concessione o l'autorizzazione di occupazione, l'Autorità competente provvede entro i termini stabiliti dalle disposizioni

legislative che disciplinano il procedimento amministrativo di cui alla Legge 7.8.1990, n. 241.

In caso di diniego sono comunicati al richiedente, nei termini medesimi, i motivi del diniego stesso.

### **Art. 6**

(Rilascio dell'atto di concessione o di autorizzazione)

-suo contenuto-

L' Autorità competente, accertate le condizioni favorevoli, rilascia l'atto di concessione o di autorizzazione ad occupare il suolo pubblico.

In esso sono indicate: la durata dell'occupazione, la misura dello spazio concesso nonché le condizioni alle quali il Comune subordina la concessione o l'autorizzazione.

Ogni atto di concessione o di autorizzazione si intende subordinato all'osservanza delle prescrizioni sotto riportate di carattere generale, oltre a quelle di carattere tecnico e particolare da stabilirsi di volta in volta a seconda delle caratteristiche delle concessioni od autorizzazioni.

La concessione o l'autorizzazione viene sempre accordata:

- a) a termine, per la durata massima di anni 29;
- b) senza pregiudizio dei diritti di terzi;
- c) con l'obbligo del concessionario di riparare tutti i danni derivanti dalle opere o dai depositi permessi;
- d) con facoltà da parte dell'Amministrazione Comunale di imporre nuove condizioni.

Resta a carico del concessionario ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia che possono essere arrecati e contestati da terzi per effetto della concessione o dell'autorizzazione.

Al termine della concessione o dell'autorizzazione, qualora la stessa non venga rinnovata, il concessionario avrà l'obbligo di eseguire a sue cure e spese tutti i lavori occorrenti per la rimozione delle opere installate e per rimettere il suolo pubblico in pristino, nei termini che fisserà l'Amministrazione Comunale.

Il concessionario, al termine dell'occupazione, per ottenere lo svincolo della garanzia prestata con cauzione, dovrà avere eseguito i necessari lavori.

Quando l'occupazione, anche senza titolo, riguardi aree di circolazione costituenti strade e pertinenze ai sensi del vigente Codice della Strada, è fatta salva l'osservanza delle prescrizioni dettate dal Codice stesso e dal relativo Regolamento di esecuzione ed attuazione, e, in ogni caso, l'obbligatorietà per l'occupante di non creare situazioni di pericolo o di intralcio alla circolazione dei veicoli e dei pedoni.

### **Art. 7**

(Durata dell'occupazione )

Le occupazioni sono permanenti e temporanee:

- a) sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione, aventi, comunque, durata non inferiore all'anno, comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;
- b) sono temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno.

Ai soli fini dell'applicazione della tassa sono considerate occupazioni temporanee, però da tassare con tariffa ordinaria temporanea, maggiorata del 20%, le occupazioni che di fatto

si protraggono per un periodo superiore a quello consentito originariamente, ancorche' uguale o superiore all'anno.

**Art. 8**  
(Esposizione di merce)

L'esposizione di merci al di fuori degli esercizi di vendita, quando costituisca occupazione di spazio pubblico o di area gravata da servitu' di uso pubblico, e' soggetta alla relativa concessione comunale.

**Art. 9**  
(Mestieri girovaghi e mestieri artistici)

Coloro che esercitano mestieri girovaghi (cantautore, suonatore, ambulante, funanbolo, ecc.) non possono sostare sulle aree e spazi pubblici individuate dal Comune, sulle quali e' consentito lo svolgimento di tale attivita', senza aver ottenuto il permesso di occupazione.

Coloro che esercitano il commercio ambulante su aree pubbliche in forma itinerante, sono tenute a versare il tributo per l'occupazione di tali aree per le sole soste risultanti dall'atto di autorizzazione e non anche per le eventuali soste effettuate lungo il percorso<sup>2</sup>.

Il permesso e' richiesto anche per la sosta su suolo pubblico da parte di coloro che esercitano mestieri artistici quando la sosta stessa si prolunghi per piu' di un'ora sullo stesso luogo.

**Art. 10**  
(Esecuzione di lavori e di opere)

Quando per l'esecuzione di lavori e di opere sia indispensabile occupare il suolo pubblico mediante scavi e con materiale di risulta, nel permesso dovranno essere indicati i modi dell'occupazione e i termini per il trasporto dei suddetti materiali negli appositi luoghi di scarico.

**Art. 11**  
(Occupazioni di spazi sottostanti e sovrastanti al suolo pubblico)

Per collocare, anche in via provvisoria, fili telegrafici, telefonici, elettrici, cavi ecc., nello spazio sottostante o sovrastante al suolo pubblico, cosi' come per collocare festoni, luminarie, drappi decorativi o pubblicitari e simili arredi ornamentali e' necessario ottenere la concessione o l'autorizzazione comunale.

Gli uffici competenti dettano le prescrizioni relative alla posa delle linee e condutture, nonchè il tracciato da seguire, le quote e l'altezza dei fili dal suolo.

**Art. 12**

---

<sup>2</sup> Modificato con D. C. n. 47 del 05/06/1995.

(Autorizzazione ai lavori)

Quando sono previsti lavori che comportano la manomissione del suolo pubblico, il permesso di occupazione e' sempre subordinato al possesso dell'autorizzazione ai lavori.

**Art. 13**

(Occupazione con ponteggi, steccati, pali, ecc.)

Le occupazioni con ponteggi, steccati, pali di sostegno, scale aeree, ecc., sono soggette alle disposizioni del presente Regolamento<sup>3</sup>.

**Art. 14**

(Occupazioni con tende, insegne e arredi simili)

Per la collocazione di tende, tendoni, coperture e simili sopra l'ingresso e le attrezzature dei negozi, delle botteghe, dei pubblici esercizi, l'autorizzazione comunale è rilasciata in conformità al Regolamento Edilizio.

Per ragioni di arredo urbano può essere disposta la sostituzione di dette strutture che non siano mantenute in buono stato.

Per le installazioni su suolo pubblico di insegne ed altri impianti pubblicitari, l'autorizzazione è rilasciata in conformità al Regolamento Edilizio.

**Art. 15**

(Affissioni)

Sugli steccati, impalcature, ponteggi ed altro il Comune si riserva il diritto di affissione e pubblicita', senza oneri nei confronti dei concessionari.

**Art. 16**

(Concessioni di suolo pubblico per l'esercizio del commercio)

Nelle strade, sui marciapiedi, nei giardini e, in generale, in qualunque luogo destinato ad uso e passaggio pubblico e nelle pertinenze, e' vietato occupare il suolo con vetrine, banchi, tavoli, sedie, pedane o altre attrezzature di servizio, senza preventiva concessione del Comune.

Le concessioni e le autorizzazioni, anche temporanee, ad uso commerciale, sono date sotto la stretta osservanza delle disposizioni riguardanti la circolazione stradale, l'igiene annonaria, il rispetto del verde e dell'arredo urbano, nel rispetto della Legge 28.3.1991 n. 112 e del relativo Regolamento di esecuzione approvato con D.M. n. 248 del 4.6.1993 .

E' facolta' dell'Autorita' competente vietare l'uso di banchi, attrezzature e materiali che siano in contrasto con le caratteristiche peculiari dei luoghi in cui e' stata autorizzata l'occupazione.

---

<sup>3</sup> Modificato con D. C. n. 47 del 05/06/1995.

**Art. 17**  
(Obblighi del concessionario)

Le concessioni e le autorizzazioni per occupazioni temporanee e permanenti di suolo pubblico sono rilasciate a titolo personale e non ne è consentita la cessione.

Il concessionario ha l'obbligo di esibire, a richiesta degli agenti addetti alla vigilanza, l'atto di concessione o autorizzazione di occupazione di suolo pubblico.

È pure fatto obbligo al concessionario di mantenere in condizione di ordine e pulizia il suolo che occupa, facendo uso di appositi contenitori per i rifiuti.

Qualora dall'occupazione del suolo pubblico derivino danni alla pavimentazione esistente, il concessionario è tenuto al ripristino della stessa a proprie spese.

A garanzia, il Comune, specie quando l'occupazione richieda lavori di sistemazione o di adattamento del terreno, ha facoltà di imporre al concessionario la prestazione di idonea cauzione.

**Art. 18**  
(Decadenza della concessione o dell'autorizzazione)

Sono cause di decadenza della concessione o dell'autorizzazione:

- le reiterate violazioni da parte del concessionario delle condizioni previste nell'atto rilasciato;
- la violazione delle norme di legge o regolamentari dettate in materia di occupazione dei suoli;
- l'uso improprio del diritto di occupazione o il suo esercizio in contrasto con le norme e i regolamenti vigenti;
- la mancata occupazione del suolo avuto in concessione senza giustificato motivo, nei trenta giorni successivi al conseguimento del permesso, nel caso di occupazione permanente, nei cinque giorni successivi nel caso di occupazione temporanea: in tale ipotesi non è dovuta la restituzione della tassa già pagata.
- mancato pagamento della tassa di occupazione di suolo pubblico.

**Art. 19**  
(Revoca della concessione o dell'autorizzazione)

La concessione o l'autorizzazione di occupazione di suolo pubblico è sempre revocabile per comprovati motivi di pubblico interesse; la concessione del sottosuolo non può essere revocata se non per necessità dei pubblici servizi.

La revoca non dà diritto al pagamento di alcuna indennità ma alla sola restituzione della tassa pagata in anticipo senza interessi.

**Art. 20**  
(Rinnovo)

I provvedimenti di concessione e di autorizzazione sono rinnovabili alla scadenza.

Per le occupazioni temporanee qualora si renda necessario prolungare l'occupazione oltre i termini stabiliti, il titolare della concessione o autorizzazione ha l'obbligo di presentare, almeno 15 giorni prima della scadenza, domanda di rinnovo, corredata dei visti degli uffici comunali di cui all'art. 2, indicando i motivi per i quali viene chiesta la proroga dell'occupazione e la relativa durata.

Il mancato pagamento della tassa per l'occupazione già in essere costituisce motivo di diniego al rinnovo.

#### **Art. 21**

(Rimozione dei materiali relativi ad occupazioni abusive)

Fatta salva ogni diversa disposizione di legge, nei casi di occupazioni abusive di spazi ed aree pubbliche, l'autorità comunale, previa contestazione delle relative infrazioni, dispone la rimozione dei materiali, assegnando ai responsabili un congruo termine per provvedervi. Decorso inutilmente tale termine, la rimozione è effettuata d'ufficio con addebito ai responsabili delle relative spese nonché di quelle di custodia.

### **CAPO II**

#### **Art. 22**

(Tassa di occupazione di spazi ed aree pubbliche)

Le occupazioni di suolo, soprassuolo o sottosuolo pubblico sono soggette al pagamento della tassa secondo le norme di Legge e del presente Regolamento.

Per le occupazioni permanenti la tassa è annua; per le occupazioni temporanee la tassa si applica in relazione alle ore di occupazione in base a tariffe giornaliere.

La tassa è graduata a seconda dell'importanza dell'area sulla quale insiste l'occupazione.

A tale scopo il territorio comunale è classificato in 2 categorie, secondo il seguente elenco di classificazione:

- L'area di 1<sup>a</sup> categoria comprende tutta la zona dell'arenile che va dal molo del porto alla battigia sotto il dancing "Marechiaro" e si spinge verso l'interno costeggiando il torrente Tavollo fino all'immissione del torrente Taviolo e segue quest'ultimo fino al ponte su via Della Vittoria (lato sinistro entrando in paese), prosegue lungo la strada e arriva all'incrocio con via XXV Aprile davanti alla scuola materna, quindi sale verso monte sul limitare del comprensorio (escludendolo) di via Dolce Colle, via Della Conciliazione e via Belvedere. All'incrocio tra via Dolce Colle e la strada che conduce al cimitero di Gabicce Monte la delimitazione prosegue lungo quest'ultima fino alla via San Bartolo che segue fino all'altezza della vecchia "Strada Rossa" (che portava a Gabicce Monte) e poi risale fino alla via Panoramica che segue fino all'incrocio con via Strada del Monte delimitando tutta la zona residenziale fin dietro la chiesa di Gabicce Monte e l'incrocio di via Rossini con la via Panoramica che segue verso Pesaro fino a via Del Turco e torna verso il centro abitato costeggiandolo (via Dell'Orizzonte) per fermarsi alla piazzola di ingresso del Dancing "Marechiaro" e scendere con una linea diritta al mare.

Nell'area di 1<sup>a</sup> categoria è compresa anche la zona della Vallugola; il limite parte dall'arenile a circa 100 - 120 metri a sinistra del Porto Turistico (lato Rimini) e comprende



la zona a servizio dell'HOTEL CAPO EST fino a circa metà della strada privata di ingresso dello stesso albergo e prosegue con direzione trasversale fino al confine del territorio comunale seguendolo fino al mare.

- L'area di 2<sup>a</sup> categoria è formata dalla restante parte del territorio comunale.

Per le occupazioni di spazi ed aree classificate nella seconda categoria, le tariffe di prima categoria sono ridotte del 30%.

La tassa è commisurata alla effettiva superficie occupata espressa in metri quadrati o in metri lineari e viene corrisposta secondo le modalità e nei termini previsti dalla legge.

Le superfici eccedenti i mille metri quadrati per le occupazioni sia temporanee che permanenti, sono calcolate in ragione del 10%.

La tassa è dovuta anche per le occupazioni di fatto, indipendentemente dal rilascio della concessione.

#### **Art. 22-bis<sup>4</sup>**

ABROGATO

#### **Art. 23**

(Tassa per le occupazioni temporanee - sua gradazione in rapporto alla durata)

Ai fini del disposto dell'art. 45 del D. Lgs. 15/11/1993 n. 507, vengono stabiliti i seguenti tempi di occupazione e le relative misure di riferimento.

<b>DURATA OCCUPAZIONE</b>	<b>MISURE DI RIFERIMENTO</b>
Fino a 12 ore	Riduzione del 10%
Oltre le 12 ore e fino a 24 ore	Tariffa giornaliera intera
Fino a 14 giorni	Tariffa ordinaria
Dai 15 giorni e oltre	Riduzione del 50%

#### **Art. 24<sup>5</sup>**

(Riduzioni della tassa)

Oltre alle riduzioni previste, in misura fissa dalla legge, vengono stabilite le seguenti riduzioni della tariffa ordinaria della tassa:

- a) del 50 per cento per le occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia;
- b) del 50 per cento per le occupazioni permanenti e temporanee di spazi soprastanti e sottostanti il suolo;

---

<sup>4</sup> Articolo inserito con D.C. n. 47 del 05/06/1995 e successivamente abrogato con D.C. n. 23 del 19/02/1996.

<sup>5</sup> Modificato dalla D.C. n. 23 del 19/02/1996 e successivamente dalla D. C. n. 5 del 28/01/1999.

- c) del 50 per cento per accessi, carrabili o pedonali, a raso, per i quali a seguito di concessione di suolo pubblico per cui sia rilasciato apposito cartello segnaletico e sia vietata la sosta indiscriminata sull'area antistante gli accessi medesimi;
- d) del 90 per cento per i passi carrabili costruiti direttamente dal Comune, successivamente all'entrata in vigore del presente regolamento, non utilizzabili e non utilizzati;
- e) del 50 per cento per i passi carrabili di accesso ad impianti per la distribuzione di carburante;

In tutti gli altri casi sopra non considerati in cui la legge prevede la facoltà da parte del Comune di disporre riduzioni od aumenti della tassa, si applica la tariffa ordinaria senza aumenti o riduzioni.

### **Art. 25<sup>6</sup>** (Esenzioni dalla tassa)

Sono esenti dalla tassa:

- a) le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle regioni, province, comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da enti pubblici di cui all'art. 87, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22/12/1986, n. 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
- b) le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale, purché non contengano indicazioni di pubblicità, gli orologi funzionanti per pubblica utilità, sebbene di privata pertinenza, e le aste delle bandiere;
- c) le occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione nonché di vetture a trazione animale durante le soste o nei posteggi ad esse assegnati;
- d) le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che sia stabilita nei regolamenti di polizia locale e le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico e allo scarico delle merci;
- e) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al comune o alla provincia al termine della concessione medesima;
- f) le occupazioni di aree cimiteriali;
- g) le occupazioni di spazi ed aree pubbliche effettuate da coloro i quali promuovono manifestazioni od iniziative a carattere politico, purché l'area occupata non ecceda i 10 metri quadrati;
- h) passi o accessi carrabili a favore di portatori di handicap.

### **Art. 26** (Non applicazione della tassa)

---

<sup>6</sup> Modificato con D.C n. 47 del 05/06/1995 per quanto riguarda le lett.) da a) a g); con D.C. n. 23 del 19/02/1996 per quanto concerne l'abrogazione della lett.) g) e inserimento della nuova lett. g); con D.C. n. 5 del 28/01/1999 relativamente all'inserimento della lett.) h).

La tassa non si applica alle occupazioni effettuate con balconi, verande, bow-windows e simili infissi di carattere stabile, alle occupazioni permanenti o temporanee di aree appartenenti al patrimonio disponibile del Comune o al Demanio dello Stato.

#### **Art. 27**

(Denuncia e versamento della tassa)

Per le occupazioni permanenti di suolo pubblico, i soggetti passivi devono presentare al Comune apposita denuncia, utilizzando i modelli messi a disposizione dal Comune stesso, entro 30 giorni dalla data di rilascio dell'atto di concessione e, comunque, non oltre il 31 dicembre dell'anno di rilascio della concessione medesima. Negli stessi termini deve essere effettuato il versamento della tassa dovuta per l'intero anno di rilascio della concessione, allegando alla denuncia l'attestato di versamento.

L'obbligo della denuncia non sussiste per gli anni successivi a quello di prima applicazione della tassa, semprechè non si verifichino variazioni nella occupazione che determinino un maggiore ammontare del tributo. Qualora si verifichino variazioni, la denuncia deve essere presentata entro 30 giorni dal rilascio della nuova concessione, con contestuale versamento della tassa ulteriormente dovuta per l'anno di riferimento.

In mancanza di variazioni nelle occupazioni, il versamento della tassa deve essere effettuato nel mese di gennaio.

Per le occupazioni del sottosuolo e soprassuolo stradale con condutture, cavi ed impianti in genere, il versamento della tassa deve essere effettuato entro il mese di gennaio di ciascun anno. Per le variazioni in aumento verificatesi nel corso dell'anno, la denuncia anche cumulativa e il versamento possono essere effettuati entro il 30 giugno dell'anno successivo.

Il pagamento della tassa deve essere effettuato mediante versamento a mezzo di conto corrente postale intestato al Comune, su apposito modello approvato con decreto del Ministero delle Finanze. L'importo deve essere arrotondato a mille lire per difetto se la frazione non è superiore a cinquecento lire o per eccesso se è superiore.

Per le occupazioni temporanee l'obbligo della denuncia è assolto con il pagamento della tassa e la compilazione del modulo di versamento di cui al comma precedente, da effettuarsi non oltre il termine previsto per le occupazioni medesime. Per le occupazioni temporanee di durata non inferiore a un mese o che si verifichino con carattere ricorrente, è disposta la riscossione, in un'unica soluzione, con versamento anticipato, mediante convenzione a tariffa ridotta del 50%. Qualora le occupazioni non siano connesse ad alcun previo atto dell'amministrazione, il pagamento della tassa può essere effettuato mediante versamento diretto.

#### **Art. 27- bis<sup>7</sup>**

La tassa, se d'importo superiore a lire 500 mila, può essere corrisposta in quattro rate, senza interessi, di uguale importo, aventi scadenza nei mesi di gennaio, aprile, luglio ed ottobre dell'anno di riferimento del tributo. Per le occupazioni realizzate nel corso dell'anno, la rateizzazione può essere effettuata alle predette scadenze ancora utili alla data di inizio delle occupazioni stesse; qualora l'occupazione abbia inizio successivamente al 31 luglio, la rateizzazione può essere effettuata in due rate di importo aventi scadenza,

---

<sup>7</sup> Articolo inserito con D.C n. 47 del 05/06/1995.

rispettivamente, nel mese di inizio dell'occupazione e nel mese di dicembre dello stesso anno ovvero, se l'occupazione cessa anteriormente al 31 dicembre, alla data della cessazione medesima. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche in caso di riscossione mediante convenzione ai sensi dell' art. 45, comma 8 del D. Lgs. 507/93 e del comma 7 del presente articolo del regolamento.

### **Art. 28**

(Accertamenti, rimborsi e riscossione coattiva della tassa)

Per l'accertamento, la liquidazione, il rimborso e la riscossione coattiva della tassa si osservano le disposizioni previste dall'art. 51 del D. Lgs.507/93 e successive modificazioni.

### **Art. 29**

(Adempimenti del funzionario responsabile)

Al controllo dell'esatta e puntuale applicazione diretta del tributo secondo le disposizioni di legge e del presente regolamento è preposto un funzionario designato dal Segretario Generale, al quale sono attribuiti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale della tassa, come stabilito dall'art. 54 del D. Lgs. 507/1993.

Il predetto funzionario, fermo restando le sue attribuzioni ai sensi del precedente comma, è comunque tenuto ad istituire i seguenti registri:

- A) Registro in cui verranno annotate in ordine cronologico tutte le dichiarazioni presentate ai sensi del precedente art. 27.
- B) Registro in cui verranno annotati giornalmente tutti i pagamenti effettuati dai contribuenti per le occupazioni, sia permanenti che temporanee;
- C) Registro in cui saranno annotate le affrancazioni dall'obbligo del pagamento del tributo annuale previsto dall'art. 44, comma 11, del D. Lgs. 507/1993.

Tutti i registri, che possono essere costituiti anche da schede, tabulati, fogli a modulo continuo e compilati anche mediante procedure elettroniche, devono essere numerati e vidimati in ogni pagina dal Segretario Generale, prima di essere posti in uso.

E' in facoltà del funzionario responsabile della gestione del tributo istituire in luogo dei predetti registri, un registro unico, con l'indicazione separata, in appositi spazi, delle annotazioni da effettuare in ogni registro.

### **Art. 30**

(Adempimenti del concessionario)

Nel caso di gestione del servizio in concessione, le attribuzioni e gli obblighi di cui all'articolo precedente spettano al concessionario il quale è tenuto anche a custodire nel suo ufficio un elenco o schedario di tutti i versamenti effettuati al Comune in ordine progressivo e di data, con l'annotazione degli estremi e delle quietanze a favore del medesimo mediante il servizio conti correnti postali.

In luogo dell'elenco o dello schedario possono essere tenute nell'Ufficio, sempre in ordine progressivo e di data, le originali quietanze di versamento e le originali ricevute del servizio conti correnti postali.

**Art. 31**  
(Sanzioni)

Per le violazioni concernenti l'applicazione della tassa si applicano le sanzioni di cui all'art.53 del D. Lgs. 507/93. Le violazioni delle norme concernenti l'occupazione (occupazione senza titolo, in eccedenza alla superficie concessa, non rispetto delle prescrizioni imposte nell'atto di rilascio o di altri obblighi imposti al concessionario) sono invece punite a norma degli artt. 106 e segg. del T.U.L.C.P. 3.3.1934 n. 383 e successive modifiche.

**Art. 32**  
(Norme finali)

Viene abrogato il "Regolamento della tassa occupazione spazi ed aree pubbliche" vigente di cui alla deliberazione consiliare del 27/7/1962, n. 57 e sue successive modificazioni nonche' tutte le altre disposizioni contrarie o incompatibili con le presenti norme.

Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento, valgono le norme vigenti in materia.

**Art. 33**  
(Disposizioni transitorie)

Per le occupazioni temporanee di cui all'art. 45 del D. Lgs. n. 507/1993, effettuate dai pubblici esercizi, dai venditori ambulanti e dai produttori agricoli che vendono direttamente i loro prodotti e per le occupazioni con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, la tassa dovuta per l'anno 1994 e' determinata con riferimento alle tariffe applicabili per l'anno 1993, aumentate del 50%.

Per le occupazioni permanenti di cui all'art. 46 del D. Lgs. n. 507/1993, la tassa dovuta per l'anno 1994 e' pari all'importo dovuto per l'anno 1993, aumentato del 10%, con una tassa minima di L. 50.000.

**Art. 34**  
(Entrata in vigore)

Il presente Regolamento e' pubblicato mediante affissione all'Albo Pretorio ai sensi dell'art. 47, comma 1, della Legge 8 giugno 1990, n. 142, ed entra in vigore dopo l'esame, senza rilievi, da parte dell'Organo regionale di Controllo.

## PARTE 2^ - TARIFFE

ALLEGATA TABELLA AL REGOLAMENTO PER LE OCCUPAZIONI DI SUOLO  
E SPAZIO PUBBLICO E PER L'APPLICAZIONE DELLA RELATIVA TASSA.

TARIFFE DELLA TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

### OCCUPAZIONI PERMANENTI

A) Occupazioni di qualsiasi natura di suolo pubblico.  
Per ogni metro quadro e per anno:

Categoria prima ..... L. 51.000  
Categoria seconda ..... L. 35.700

B) Occupazioni di spazi soprastanti e sottostanti il suolo pubblico.  
Per ogni metro quadro e per anno (riduzione del 50%):

Categoria prima ..... L. 25.500  
Categoria seconda ..... L. 17.850

C) Occupazioni con tende fisse o retrattili aggettanti direttamente sul suolo pubblico.  
Per ogni metro quadro e per anno (riduzione al 30%):

Categoria prima ..... L. 15.300  
Categoria seconda ..... L. 10.710

D)<sup>8</sup> Occupazioni con passi carrabili:

Per ogni metro quadro e per anno (riduzione al 50%):

Categoria prima.....L.25.500  
Categoria seconda.....L.17.850

Per i passi carrabili di accesso ad impianti per la distribuzione dei carburanti la tariffa è ridotta al 50%.

E)<sup>9</sup> Accessi carrabili o pedonali (a raso) per i quali, a seguito di concessione di suolo pubblico per cui sia rilasciato apposito cartello segnaletico e sia vietata la sosta indiscriminata sull'area antistante gli accessi medesimi.

Per ogni metro quadro e per anno (riduzione tariffa ordinaria del 50%):

Categoria prima.....L.25.500  
Categoria seconda.....L.17.850

---

<sup>8</sup> Lettera abrogata con D. C. n. 23 del 19/02/1996 e reintrodotta con D.C. n. 5 del 28/01/1999.

<sup>9</sup> Lettera abrogata con D. C. n. 23 del 19/02/1996 e reintrodotta con D.C. n. 5 del 28/01/1999.

F)<sup>10</sup> Passi carrabili costruiti direttamente dal Comune successivamente all'entrata in vigore del presente regolamento, che risultano non utilizzabili e, comunque, di fatto non utilizzati dal proprietario dell'immobile o da altri soggetti legati allo stesso da vincoli di parentela, affinità o da qualsiasi altro rapporto.

Per ogni metro quadro e per anno (riduzione tariffa ordinaria al 10%):

Categoria prima.....L.5.100

Categoria seconda.....L.3.570

G) Per le occupazioni con autovetture adibite a trasporto pubblico, nelle aree a ciò destinate dal Comune, la tassa va commisurata alla superficie dei singoli posti assegnati.

Per ogni metro quadro e per anno:

Categoria prima ..... L. 51.000

Categoria seconda ..... L. 35.700

H) Occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo stradale con condutture, cavi ed impianti in genere per l'esercizio e la manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi di cui all'art. 46 del D. Lgs. 507/1993.

La tassa e' determinata forfettariamente in base alla lunghezza delle strade e per la parte di esse effettivamente occupate, comprese le strade soggette a servitu' di pubblico passaggio, secondo i criteri indicati nel comma 2 dell'art. 47 del D. Lgs. n. 507/1993.

La tariffa da applicare e' la seguente:

Per ogni Km. lineare o frazione e per anno:

Categoria prima ..... L. 500.000

Categoria seconda ..... L. 350.000

I) ABROGATA <sup>11</sup>

L) Per le occupazioni con seggiovie o funivie, la tassa annuale dovuta, fino ad un massimo di 5 Km lineari, è di L. 200.000.

Per ogni chilometro o frazione superiore a 5 Km, è dovuta una maggiorazione di L. 40.000.

M) Occupazioni di suolo o soprassuolo con apparecchi automatici . per la distribuzione dei tabacchi.

Per ogni apparecchio e per anno:

Centro abitato ..... L. 30.000

Zona limitrofa ..... L. 22.000

Frazioni, sobborghi e zone periferiche ..... L. 15.000

N) Distributori di carburanti:

---

<sup>10</sup> Lettera abrogata con D. C. n. 23 del 19/02/1996 e reintrodotta con D.C. n. 5 del 28/01/1999.

<sup>11</sup> Abrogato con D. C. n. 23 del 19/02/1996.

Occupazioni del suolo e del sottosuolo effettuate con le sole colonnine montanti di distribuzione dei carburanti, dell'acqua e dell'aria compressa e i relativi serbatoi sotterranei, nonché con un chiosco che insista su di una superficie non superiore ai 4 mq. Per ogni distributore e per anno:

Centro abitato .....	L. 90.000
Zona limitrofa .....	L. 75.000
Sobborghi e zone periferiche .....	L. 45.000
Frazioni .....	L. 15.000

La tassa è applicata per i distributori di carburanti, muniti di un solo serbatoio sotterraneo di capacità non superiore ai 3.000 litri.

Se il serbatoio è di capacità maggiore la tariffa viene aumentata di 1/5 per ogni 1.000 litri o frazione di 1.000 litri.

È ammessa la tolleranza del 5% sulla misura della capacità.

Per i distributori di carburanti muniti di due o più serbatoi di differente capacità, raccordati tra loro, la tassa nella misura sopra stabilita, viene applicata con riferimento al serbatoio di minore capacità, maggiorata di 1/5 per ogni 1000 litri o frazioni di 1.000 litri degli altri serbatoi.

Per i distributori di carburanti muniti di due o più serbatoi autonomi, la tassa si applica autonomamente per ciascuno di essi.

Tutti gli ulteriori spazi ed aree pubbliche eventualmente occupati con impianti, ivi comprese le tettoie, i chioschi e simili per le occupazioni eccedenti la superficie di 4 mq., comunque utilizzati, sono soggetti alla tassa in base ai criteri ed alle tariffe normali.

## OCCUPAZIONI TEMPORANEE

### O) Occupazioni temporanee di suolo pubblico.

Tariffa giornaliera per mq.:

Categoria prima .....	L. 4.000
Categoria seconda .....	L. 2.800

In rapporto alla durata dell'occupazione e nell'ambito delle tre categorie in cui è classificato il territorio comunale, la tariffa viene così graduata:

a) fino a 12 ore (riduzione del 10%) e fino a 14 giorni:

Categoria prima .....	L. 3.600
Categoria seconda .....	L. 2.520

b) fino a 12 ore (riduzione del 10%) e oltre i 14 giorni:

Categoria prima .....	L. 1.800
Categoria seconda .....	L. 1.260

c) oltre le 12 ore e fino a 24 ore (tariffa intera) e fino a 14 giorni:



Categoria prima ..... L. 4.000  
Categoria seconda ..... L. 2.800

d) oltre le 12 ore e fino a 24 ore (tariffa intera) ed oltre i 14 giorni:

Categoria prima ..... L. 2.000  
Categoria seconda ..... L. 1.400

P) Occupazione di qualsiasi natura di spazi sottostanti e soprastanti il suolo.  
Tariffa giornaliera per metro quadro (riduzione del 50%):

Categoria prima ..... L. 2.000  
Categoria seconda ..... L. 1.400

- Q) Per le occupazioni con tende e simili, la tariffa di cui alla lettera O) e' ridotta del 70%.  
Ove le tende siano poste a copertura di banchi di vendita nei mercati o, comunque, di aree pubbliche gia' occupate, la tassa e' determinata con riferimento alla parte di esse sporgenti dai banchi o dalle aree medesime.
- R) Per le occupazioni effettuate in occasione di fiere e festeggiamenti, la tariffa e' quella indicata alla lettera O);
- S) Per le occupazioni realizzate da venditori ambulanti, pubblici esercizi e da produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto, le tariffe di cui alle precedenti lettere sono ridotte del 50%.
- T) Per le occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, la tariffa ordinaria di cui alla lettera O) e' ridotta dell'80%.  
Le superfici occupate sono calcolate in ragione del 50% sino a 100 mq., del 25% per la parte eccedente 100 mq. e fino a 1.000 mq., del 10% per la parte eccedente i 1.000 mq.
- U) Per le occupazioni temporanee per i fini di cui all'art. 46 del D. Lgs. n. 507/93 la tariffa di cui alla lettera O) e' ridotta del 50%.  
Le occupazioni di che trattasi, effettuate nell'ambito della stessa categoria ed aventi la medesima natura, sono calcolate cumulativamente con arrotondamento al mq.
- V) Per le occupazioni con autovetture di uso privato realizzate su aree a cio' destinate dal Comune, si applica la tariffa di cui alla lettera O).
- W) Per le occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attivita' edilizia le tariffe indicate alla lettera O) sono ridotte del 50%.
- X) Per le occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali o sportive, la tariffa ordinaria indicata alla lettera O) e' ridotta dell'80%.
- Z) Occupazioni temporanee del sottosuolo e soprassuolo stradale di cui all'art. 47 del D. Lgs. n. 507/93.



categoria prima ..... L. 90.000  
categoria seconda ..... L. 61.000

Per le occupazioni temporanee di durata non inferiore ad un mese o che si verificano con carattere ricorrente, la riscossione della tassa avviene mediante convenzione a tariffa ridotta del 50%. La riduzione si cumula con tutte le altre riduzioni eventualmente applicabili.

Per le occupazioni che, di fatto, si protraggono per un periodo superiore a quello consentito originariamente, anche se uguale o superiore all'anno, si applica la tariffa dovuta per le occupazioni temporanee di carattere ordinario, aumentata del 20%.

Le frazioni inferiori al mq. o al metro lineare sono calcolate con arrotondamento alla misura superiore.

Nel caso di più occupazioni, anche della stessa natura di misura inferiore al mq. o al metro lineare, la tassa si determina autonomamente per ciascuna di esse.

Le superfici eccedenti i 1.000 mq., per le occupazioni sia temporanee che permanenti sono calcolate in ragione del 10%.

#### DISPOSIZIONI TRANSITORIE

La tassa dovuta per l'anno 1994 per le occupazioni temporanee di cui all'art. 45 D. Lgs. n. 507/93, effettuata dai pubblici esercizi, dai venditori ambulanti e dai produttori agricoli che vendono direttamente i loro prodotti e per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, e' determinata con riferimento alle tariffe applicabili per l'anno 1993, aumentate del 50%.

Per le occupazioni permanenti di cui all'art. 46 del D. Lgs. n. 507/93, la tassa dovuta per l'anno 1994 e' pari all'importo dovuto per l'anno 1993 aumentato del 10%, con una tassa minima di L. 50.000.

### PARTE III

#### ALLEGATA TABELLA AL REGOLAMENTO COMUNALE PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE E PER L'APPLICAZIONE DELLA RELATIVA TASSA.

Classificazione delle strade, degli spazi e delle aree pubbliche del territorio del Comune di Gabicce Mare, agli effetti dell'applicazione della Tassa per l'occupazione degli spazi ed aree pubbliche.

La Tassa è graduata a seconda dell'importanza dell'area sulla quale insiste, a tale effetto le strade, gli spazi e le altre aree pubbliche nel Comune di Gabicce Mare, sentita la Commissione Edilizia verbale del 14/4/1994, sono così classificati:

Il territorio comunale è stato suddiviso in n. 2 aree, una di 1<sup>^</sup> categoria e una di 2<sup>^</sup> categoria.

- L'area di 1<sup>^</sup> categoria comprende tutta la zona dell'arenile che va dal molo del porto alla battigia sotto il dancing "Marechiaro" e si spinge verso l'interno costeggiando il torrente Tavollo fino all'immissione del torrente Taviolo e segue quest'ultimo fino al ponte su via Della Vittoria (lato sinistro entrando in paese), prosegue lungo la strada e arriva all'incrocio con via XXV Aprile davanti alla scuola materna, quindi sale verso monte sul limitare del comprensorio (escludendolo) di via Dolce Colle, via Della Conciliazione e via Belvedere. All'incrocio tra via Dolce Colle e la strada che conduce al cimitero di Gabicce Monte la delimitazione prosegue lungo quest'ultima fino alla via San Bartolo che segue fino all'altezza della vecchia "Strada Rossa" (che portava a Gabicce Monte) e poi risale fino alla via Panoramica che segue fino all'incrocio con via Strada del Monte delimitando tutta la zona residenziale fin dietro la chiesa di Gabicce Monte e l'incrocio di via Rossini con la via Panoramica che segue verso Pesaro fino a via Del Turco e torna verso il centro abitato costeggiandolo (via Dell'Orizzonte) per fermarsi alla piazzola di ingresso del Dancing "Marechiaro" e scendere con una linea dritta al mare.

Nell'area di 1<sup>^</sup> categoria è compresa anche la zona della Vallugola; il limite parte dall'arenile a circa 100 - 120 metri a sinistra del Porto Turistico (lato Rimini) e comprende la zona a servizio dell'HOTEL CAPO EST fino a circa metà della strada privata di ingresso dello stesso albergo e prosegue con direzione trasversale fino al confine del territorio comunale seguendolo fino al mare.

- L'area di 2<sup>^</sup> categoria è formata dalla restante parte del territorio comunale.

\* \* \* \*

## INDICE

### PARTE I<sup>^</sup> - REGOLAMENTO

#### REGOLAMENTO PER LE OCCUPAZIONI DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE E PER L'APPLICAZIONE DELLA RELATIVA TASSA.

##### CAPO I<sup>^</sup>

- ART. 1 - Occupazioni di suolo e spazio pubblico.
- ART. 2 - Modalità per le autorizzazioni e concessioni di occupazione.
- ART. 3 - Occupazioni d'urgenza.
- ART. 4 - Domanda di occupazione.
- ART. 5 - Pronuncia sulla domanda.
- ART. 6 - Rilascio dell'atto di concessione o di autorizzazione;  
suo contenuto;
- ART. 7 - Durata dell'occupazione.
- ART. 8 - Esposizione di merce.
- ART. 9 - Mestieri girovaghi e mestieri artistici.
- ART. 10 - Esecuzione di lavori e di opere.
- ART. 11 - Occupazioni di spazi sottostanti e sovrastanti al suolo pubblico.
- ART. 12 - Autorizzazione ai lavori.
- ART. 13 - Occupazione con ponteggi, steccati, pali ecc.
- ART. 14 - Occupazioni con tende, insegne e arredi similari.
- ART. 15 - Affissioni.
- ART. 16 - Concessioni di suolo pubblico per l'esercizio del commercio.
- ART. 17 - Obblighi del concessionario.
- ART. 18 - Decadenza della concessione o dell'autorizzazione.
- ART. 19 - Revoca della concessione o dell'autorizzazione.
- ART. 20 - Rinnovo.
- ART. 21 - Rimozione dei materiali relativi ad occupazioni abusive.

##### CAPO II<sup>^</sup>

- ART. 22 - Tassa di occupazione di spazi ed aree pubbliche.
- ART. 23 - Tassa per le occupazioni temporanee; sua graduazione in rapporto alla durata;
- ART. 24 - Riduzioni della tassa.
- ART. 25 - Esenzione dalla tassa.
- ART. 26 - Non applicazione della tassa.
- ART. 27 - Denuncia e versamento della tassa.
- ART. 27-bis -
- ART. 28 - Accertamenti, rimborsi e riscossione coattiva della tassa.
- ART. 29 - Adempimenti del funzionario responsabile.
- ART. 30 - Adempimenti del concessionario.
- ART. 31 - Sanzioni.
- ART. 32 - Norme finali.
- ART. 33 - Disposizioni transitorie.
- ART. 34 - Entrata in vigore.

PARTE II^ - TARIFFE

- TARIFFE DELLA TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

PARTE III^ -

- CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE, DEGLI SPAZI E DELLE AREE PUBBLICHE DEL TERRITORIO DEL COMUNE DI GABICCE MARE, AGLI EFFETTI DELL'APPLICAZIONE DELLA TASSA PER L'OCCUPAZIONE DEGLI SPAZI ED AREE PUBBLICHE.